## Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Consorziati 11 marzo 2015 – 12 marzo 2015

## Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Punto n. 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria: Esame della proposta di adeguamento degli artt. 2, 3, 4 e 25 dello statuto consortile ai sensi della lettera del Ministero dell'Ambiente del 16 gennaio 2015 e delibere conseguenti, anche in sostituzione—rinnovazione delle delibere adottate dall'assemblea del 23 aprile 2012;

**Punto n. 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria:** Esame della proposta di adeguamento dell'art. 5 del regolamento di attuazione del nuovo statuto consortile e delibere conseguenti, anche in sostituzione–rinnovazione delle delibere adottate dall'assemblea del 23 aprile 2012;

**Punto n. 3 all'ordine del giorno della parte straordinaria:** Questioni connesse all'adozione del nuovo Statuto consortile – delibere inerenti e conseguenti.

## Egregi Consorziati,

la presente assemblea si pone in diretta continuità con quella tenutasi in data 18 novembre 2013. Come ricorderete, in tale occasione venne sottoposto alla Vs. approvazione il testo di statuto consortile, redatto sulla base del provvedimento ministeriale contenente lo statuto tipo dei consorzi di imballaggi, disciplinati all'art. 223 del Testo Unico in materia Ambientale ("TUA").

Nella stessa occasione Vi venne sottoposto anche il testo del regolamento di attuazione dello statuto consortile, destinato ad entrare in vigore contestualmente a quest'ultimo.

L'assemblea allora convocata adottò il testo di statuto e di regolamento. Con riguardo allo statuto stabilì espressamente che esso sarebbe entrato in vigore subordinatamente all'adozione – da parte delle competenti autorità ministeriali – del provvedimento di approvazione, così come prescritto dalle norme di legge.

In effetti, il percorso che conduce alla definitiva entrata in vigore dello statuto è puntualmente disciplinato dall'art. 223, sopra citato, che così dispone: "Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale."

A distanza di circa quattordici mesi dalla celebrazione della precedente assemblea consortile, il Ministero dell'Ambiente ha riscontrato lo statuto ivi adottato da Comieco. Ciò è avvenuto con lettera in data 16 gennaio 2015, resa consultabile in vista dell'odierna assemblea.

Con tale lettera il Ministero ha comunicato che lo statuto consortile adottato in data 18 novembre 2013 è, nella sostanza, meritevole di approvazione, ma ne ha subordinato l'approvazione definitiva all'inserimento di talune modifiche, ivi specificamente indicate.

Le modifiche richieste dal Ministero sono così schematizzabili:

- La definizione della categoria dei recuperatori/riciclatori deve essere formulata in stretta aderenza a quanto indicato nel provvedimento ministeriale contenente lo statuto tipo (art. 2, comma 1, lett. d);
- La disposizione che disciplina la ripartizione delle quote all'interno delle singole categorie di consorziati deve essere spostata dall'art. 2 all'art. 4 dello statuto. Il contenuto della disposizione resta tuttavia inalterato;
- Occorre eliminare la dicitura "in via accessoria" che accompagnava
   l'inclusione tra i compiti istituzionali del Consorzio dell'attività di raccolta degli imballaggi secondari e terziari (art. 3, comma 2, lett. b). Il

Ministero, tuttavia, non ha toccato la previsione secondo cui il contributo ambientale Conai deve essere destinato, in via prioritaria, al ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed, in via accessoria, all'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi secondari e terziari (art. 6, comma 1 lett. a);

- Deve essere ripristinata la previsione, originariamente contenuta nello statuto tipo ministeriale (art. 3, comma 9), secondo cui il Consorzio può costituire enti e società, ovvero assumere partecipazioni in enti e società, solo previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti (Ambiente e Sviluppo Economico). Occorre invece eliminare la previsione secondo cui la delibera sul punto deve essere sorretta dalla maggioranza qualificata pari a quattro quinti dei presenti;
- Nella disposizione di chiusura (art. 25), contenente il rinvio alle norme applicabili, deve essere eliminato il riferimento alle società per azioni.

Fermo quanto precede, l'autorità ministeriale non ha sollevato obiezioni rispetto a nessun'altra disposizione statutaria, così confermando le scelte che l'assemblea consortile ha assunto nell'esercizio dell'autonomia consentita dal provvedimento contenente lo statuto tipo.

Per quanto riguarda il regolamento di attuazione dello statuto, vi è una sola esigenza di modifica, di natura meramente formale. Essa scaturisce dalla richiesta, sopra ricordata, di spostare dall'art. 2 all'art. 4 dello statuto la disposizione che regola la ripartizione delle quote consortili all'interno delle singole categorie di consorziati. Posto che l'art. 5 del regolamento contiene un rinvio a questa disposizione statutaria, è ora necessario modificare la disposizione di rinvio, indicando (non più l'art. 2, bensì) l'art. 4 dello statuto.

\* \* \*

Il Consiglio di amministrazione ricorda poi ai consorziati che il provvedimento ministeriale contenente lo statuto tipo forma oggetto di un contenzioso pendente innanzi al Giudice amministrativo. la vicenda giudiziale può essere così schematizzata:

- Nell'autunno del 2013 tutti e sei i Consorzi nonché operatori di filiera hanno impugnato il provvedimento ministeriale innanzi al TAR Lazio;
- Inizialmente (gennaio 2014) il Giudice di primo grado sospese in via cautelare l'efficacia del provvedimento. Successivamente, nell'ottobre del 2014 il TAR Lazio emise sei sentenze di merito con cui ha integralmente respinto i ricorsi, così confermando la legittimità e validità il provvedimento ministeriale;
- Con separati appelli, tre consorzi (Ricrea, Cial e Rilegno) hanno autonomamente impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza resa nei loro confronti. Il Giudice d'appello, con ordinanze pronunciate in data 18 dicembre 2014, ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado. La decisione cautelare è motivata richiamando (i) la natura privatistica dei consorzi *ex* art. 223 TUA, la quale mal si concilierebbe con il livello di dettaglio che caratterizza le previsioni dello statuto tipo; nonché (ii) l'esigenza di conservare l'assetto statutario preesistente in attesa della decisione di merito:
- Contestualmente il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza di merito al 26 maggio 2015. è presumibile che la sentenza dovrebbe essere pubblicata tra l'estate e l'autunno del 2015.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno ricordare che l'assemblea tenutasi in data 18 novembre 2013 ha altresì stabilito che: "l'adozione del nuovo testo di statuto avrà comunque efficacia, una volta intervenuta l'approvazione ministeriale di cui sopra, indipendentemente dalla vigenza del provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per lo Sviluppo Economico in data 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013, sezione ordinaria, con cui è stato approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi

costituiti per la gestione degli imballaggi, e ciò anche in considerazione del giudizio attualmente pendente avanti al TAR in relazione al provvedimento medesimo."

In altri termini, l'assemblea ha deliberato di adottare lo statuto tipo anche su base volontaria, e quindi prescindendo dagli esiti del contenzioso promosso innanzi al Giudice amministrativo, quale sopra ricordato.

D'altra parte, in ragione dei provvedimenti adottati dal Tribunale civile di Milano, Comieco si trova tuttora in una situazione peculiare dal punto di vista statutario, in quanto il Giudice milanese:

- ha dapprima ritenuto che lo statuto originario non fosse conforme alle previsioni contenute nell'art. 223 TUA, nella parte in cui la norma di legge disciplina la composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio;
- ha successivamente sospeso l'efficacia delle delibere che l'Assemblea straordinaria tenutasi in data 23 aprile 2012 aveva adottato allo scopo di porre rimedio alle conseguenze della decisione sopra ricordata.

In ragione di quanto ora osservato, quindi, la situazione di Comieco appare oggettivamente diversa rispetto a quella dei Consorzi che, facendo appello al Consiglio di Stato, hanno rappresentato l'esigenza di conservare il loro assetto statutario preesistente, contrastando così l'adozione dello statuto tipo.

Appare pertanto opportuno che Comieco presti la dovuta attenzione alla decisione che, in sede di merito, il Consiglio di Stato emetterà sul provvedimento ministeriale.

\* \* \*

## Egregi Consorziati,

Vi proponiamo di approvare i testi di statuto e di regolamento consortili, che Vi vengono qui sottoposti, così da porre il Consorzio nella condizione di ottemperare al disposto dell'art. 223 TUA, nonché ai provvedimenti ed alle indicazioni emesse dai Ministeri competenti.

In questo modo il Consorzio potrebbe superare la situazione di *impasse* in cui attualmente si trova dal punto di vista statutario; su questa base sarà in grado di affrontare i prossimi adempimenti istituzionali, inclusa la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, una volta pubblicata la sentenza di merito del Consiglio di Stato, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare tempestivamente l'Assemblea del Consorzio per riferire circa gli esiti del contenzioso, nonché sottoporre alla stessa Assemblea eventuali proposte di modifica dello statuto e/o del regolamento consortile.

Milano, 26 febbraio 2015.

Per il Consiglio di Amministrazione

'Il Presidente

Ignazio Capuano